

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 10/10/1997, modificato con deliberazione n. 54 del 14/12/2000 e n. 62 del 22/11/2004.

## **CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 (Oggetto del Regolamento)**

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

### **Art. 1 - bis (Ambito d'applicazione)**

Le norme del presente Regolamento non si applicano - fatta salva l'ipotesi che siano inseriti in sale o padiglioni da trattenimento ovvero in numero superiore alle quattro unità - agli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità nonché agli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione di cui all'art.110 T.U.L.P.S. Alle stesse condizioni sono escluse anche le piccole attrazioni di cui all'elenco previsto dall'art.4 della L.337/68: cavallini, papere, razzi, aeroplani, automobiline, attività equiparabili, attività di saltimbanchi, teatrini ed attrazioni assimilabili.

L'installazione degli apparecchi ed attrazioni di cui al comma precedente è soggetta a denuncia d'inizio di attività ex art. 19 L. 241/1990 e successive modifiche.

### **Art. 2 (Competenze degli Uffici Comunali)**

La competenza per il rilascio della concessione delle aree per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante è attribuita al Dirigente del Settore competente, sulla base dei criteri previsti nel presente Regolamento.

### **Art. 3 (Elenco delle aree disponibili)**

La Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria, determina, con proprio provvedimento, l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e di eventuali attrazioni singole; l'elenco è aggiornato annualmente; in assenza della revisione, le aree si intendono confermate.

Per ogni area inclusa nell'elenco sarà indicato l'organico ed i periodi d'esercizio delle attrazioni da installare nell'arco di ogni anno solare.

**Art. 4**  
**(Concessione delle aree e autorizzazione di agibilità)**

Le concessioni delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento sono rilasciate secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti che dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per l'installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo potranno essere prese in considerazione, indipendentemente dall'anzianità del richiedente, solo in caso di posteggi disponibili, evasa la graduatoria delle domande inoltrate nel termine di cui sopra.

Le domande dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell'esercente, la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo, l'ubicazione e la superficie dell'area richiesta; alla domanda dovrà essere allegata, fotocopia dell'autorizzazione comunale, nonché la documentazione tecnica inerente l'agibilità dell'attrazione.

La concessione per la singola area e per le aree all'interno dei parchi di divertimento è data sulla base della graduatoria generale, formulata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

**CAPITOLO II**  
**SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO**

**Art.5**  
**(Criteri per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per i parchi di divertimento)**

L'Ufficio competente per ogni specifico parco predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità di frequenza al parco  
punti 10 per ogni anno di presenza
- b) anzianità di domanda per installazione di attrazioni nel parco  
punti 3 per ogni anno di presentazione della domanda

Al fine del punteggio di cui al punto b), si valuteranno esclusivamente le istanze relative al parco divertimenti: numero massimo istanze valutabili 1 per anno solare. Il periodo massimo valutabile retroattivamente decorre dall'anno 1989. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco. A parità di punteggio hanno diritto di precedenza gli esercenti con maggiore anzianità anagrafica.

Al fine di garantire una più razionale composizione del Parco Divertimenti promuovendo la maggior diversificazione possibile delle attrazioni sarà:

- a) vietata la presenza di attrazioni identiche. Nel caso di più concorrenti che propongano la medesima attrazione prevarrà colui che occupa la miglior posizione in graduatoria; agli altri sarà tuttavia consentito d'installare attrazioni diverse purché di

dimensioni corrispondenti a quelle inizialmente indicate o comunque compatibili con le stesse;

b) limitato a due il numero massimo di attrazioni installabili da parte di ciascun partecipante;

c) vietata la presenza nel parco di attrazioni dello spettacolo viaggiante – come definite all'art. 1 bis - identiche a quelle installate e funzionanti in altre aree del territorio comunale.

Per consentire inoltre l'installazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 19.08.96 n.149, del maggior numero possibile di attrazioni mediante l'ottimizzazione degli spazi disponibili, le aree verranno assegnate agli aventi diritto alla partecipazione dai competenti uffici comunali.

Le graduatorie definitive sono approvate dalla Giunta Comunale ed hanno validità annuale.

#### **Art. 5 Bis**

#### **(Criteri per l'assegnazione delle aree per le attrazioni singole e piccoli complessi di attrazioni)**

1. Ai fini del presente articolo si intende:

- attrazione stagionale: l'attrazione autorizzata ad esercitare per periodi inferiori a sei mesi;
- attrazione permanente: l'attrazione autorizzata ad esercitare per periodi da sei mesi a cinque anni.

2. L'assegnazione di aree da destinarsi ad ospitare singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni, per periodi non superiori ad un semestre, avviene direttamente ai soggetti richiedenti qualora, nel corso dei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza, non siano state presentate domande da altri soggetti per l'installazione di attrazioni stagionali della stessa tipologia. In presenza di istanze concorrenti l'assegnazione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza con attrazioni stagionali nel Comune di Alassio: punti 1 ogni 30 giorni consecutivi di concessione, periodi inferiori al mese non sono valutabili, periodo massimo valutabile retroattivamente anni 5;
- anzianità di presentazione di domanda al Comune per installazione di attrazioni stagionali: punti 1 per ogni istanza, numero massimo istanze valutabili 1 per anno solare, periodo massimo valutabile retroattivamente anni 5;
- in caso di ulteriore parità si tiene conto dall'anzianità anagrafica.

L'anzianità di presenza e l'anzianità di domanda sono valutabili solo per attrazioni stagionali dello stesso tipo di quella da assegnare.

3. L'assegnazione di aree da destinarsi ad ospitare singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni, per periodi da sei mesi a cinque anni (massimo concedibile), avviene direttamente ai soggetti richiedenti qualora, nel corso dei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza, non siano state presentate domande da altri soggetti per l'installazione di attrazioni permanenti della stessa tipologia. In presenza di istanze concorrenti l'assegnazione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza con attrazioni permanenti nel Comune di Alassio: punti 1 ogni sei mesi di concessione consecutivi, periodi inferiori al semestre non sono valutabili - periodo massimo valutabile retroattivamente anni 10;
- anzianità di presentazione di domanda al Comune per attrazioni permanenti: punti 1 per ogni istanza, numero massimo istanze valutabili 1 per anno solare, periodo massimo valutabile anni 10;
- in caso di ulteriore parità si tiene conto dall'anzianità anagrafica.

L'anzianità di presenza e l'anzianità di domanda sono valutabili solo per attrazioni permanenti della stesso tipo di quella da assegnare.

4. Sul territorio del Comune di Alassio può essere esercitata una sola attrazione del tipo "trenino lillipuziano su percorso cittadino prestabilito" e la relativa concessione può avere durata per un periodo massimo di 5 anni. Le istanze per la concessione dell'attrazione "trenino lillipuziano su percorso cittadino prestabilito" devono essere presentate nel periodo decorrente dal 1° al 31 gennaio di ogni anno.

La concessione per la predetta attrazione deve avvenire secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dalla Giunta Comunale all'atto di approvazione del capitolato del relativo servizio turistico, direttamente al soggetto richiedente, qualora non vi siano altre domande concorrenti ovvero, in presenza di istanze concorrenti, secondo i seguenti criteri:

- anzianità di presenza con l'attrazione trenino lillipuziano nel Comune di Alassio: punti 1 ogni sei mesi di concessione consecutivi, periodi inferiori al semestre non sono valutabili, periodo massimo valutabile retroattivamente: anni 10;
- anzianità di presentazione di domanda al Comune per l'esercizio del "trenino lillipuziano": punti 1 per ogni istanza, numero massimo istanze valutabili 1 per anno solare, periodo massimo valutabile retroattivamente anni 10;
- in caso di ulteriore parità, si tiene conto della capacità tecnica alla conduzione dell'attrazione, da dimostrarsi tramite la disponibilità di mezzi, la loro capienza e il numero di conducenti abilitati alla guida.

## **Art. 6** **(Rinunce, sostituzioni e cambi)**

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde 30 punti del punteggio. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni cinque anni, sempreché venga presentata nei termini di cui al 1° comma del presente articolo.

Ai fini della formulazione della graduatoria, il cambio, o la sostituzione temporanea di un'attrazione con altra di diverso tipo da quelle esistenti nel parco e con misure d'ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione: NON COMPORTA perdita di punteggio; se eccedente le misure d'ingombro il punteggio acquisito relativamente

all'art. 5, sarà ridotto di 10 punti. Il cambio dell'attrazione deve essere comunicato almeno 30 giorni prima dell'apertura del parco. E' ammessa la sostituzione, prima dell'installazione, dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, anche di proprietà di terzi, solo qualora l'impossibilità di disporre della stessa dipenda da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione sia gestita direttamente dal concessionario dell'area. Non sono ammessi cambi o sostituzioni che comportino l'esclusione di altre attrazioni già partecipanti al parco ovvero la presenza nel parco di attrazioni identiche a quelle installate e funzionanti in altre aree del territorio comunale.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di sostituzione effettuata in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2) lettera b del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento.

#### **Art. 7 (Subentri)**

In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, sarà interamente riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a una attrazione. In detta ipotesi verrà riconosciuto al coniuge o figlio il punteggio maturato dal titolare ridotto del 50%.

Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante sarà riconosciuta solo l'anzianità di frequenza (lettera a) art. 5) maturata dall'alienante.

#### **Art. 8 (Attività Complementari)**

Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop corn" e banchi per la somministrazione di alimenti e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento e saranno inseriti in apposita graduatoria redatta sulla base dell'anzianità di frequenza.

La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Comune di residenza e delle tessere sanitarie aggiornate per tutti gli addetti alla vendita, rilasciate dalla U.S.L. del Comune di residenza.

**CAPITOLO III**  
**SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI**

**Art.9**  
**(Divieto di sub concessione)**

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Ogni sub concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

**Art.10**  
**(Rappresentanza)**

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge.

Per le società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa autorizzazione ministeriale, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, che dimostri di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

**Art. 11**  
**(Prescrizioni per l'installazione)**

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) l'attrazione deve avere apposto permanentemente e in modo visibile il contrassegno metallico ministeriale;
- b) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e di corretto montaggio dell'attrazione;
- c) iniziare l'attività alla data prevista;
- d) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- e) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità;

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del Parco, l'esercente è escluso dalla manifestazione nei due anni successivi.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'art. 10 e delle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti e potrà essere escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

**Art.12**  
**(Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)**

Per l'occupazione del suolo comunale, si applicano le tariffe in vigore al momento della concessione.

**Art. 13**  
**(Sistemazione di roulotte e carri attrezzi)**

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

**Art. 14**  
**(Deposito cauzionale)**

I concessionari di aree destinate allo spettacolo viaggiante, per un periodo di tempo superiore a 10 giorni, sono tenuti a costituire un deposito cauzionale in favore del Comune.

L'importo di detta cauzione è fissato in Euro 1,00 per ogni metro quadro di suolo occupato.

Nei casi ove è previsto il versamento della cauzione, l'efficacia della concessione di suolo pubblico è subordinata al versamento della stessa.

Qualora a causa di inadempienze da parte del concessionario, la Civica Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

**Art. 15**  
**(Responsabilità civile)**

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

**Art. 16**  
**(Sanzioni)**

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, che non siano sanzionate da altre disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

**Art. 17**  
**(Norme accessorie)**

Gli orari di esercizio giornaliero delle attrazioni sarà concordato con gli esercenti concessionari.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché, ed il Regolamento di Polizia del Comune.